

# ROYALTIME™

02-02-2023

data ordine

00029-23

rif. preventivo

alla c.a.

Amministrazione

ns. riferimento

Committente

Acqua Novara.VCO S.p.a.

Via L. Triggiani 9

28100 Novara (NO)

P.IVA: 02078000037

C.F.: 02078000037

## OGGETTO: CAMPAGNA COMUNICAZIONE RIDUZIONE CONSUMI CITTA' DI CAMERI ANNO 2023

Alle condizioni particolari e generali più sotto specificate, ci preghiamo commissionare i seguenti servizi e/o prodotti per la pubblicità.

DESCRIZIONE	QTA	PU	IMPORTO	
<b>CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E CONVEGNO COMUNE DI CAMERI</b>	1,0	1.500,00	1.500,00	[ ]
Inserimento logo in tutta la comunicazione extra convegno				

Affissioni 70x100

Locandina A3 distribuita nelle attività commerciali del centro cittadino

Campagna Social Facebook Instagram gift

Logo sui pieghevoli 21x30 a 4 facciate distribuiti ai partecipanti e agli studenti

Nome azienda nel comunicato stampa

Inserimento logo nel totem digitale all'ingresso

Ulteriori attività di comunicazione congiunta verranno valutate in seguito

### Note:

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.

Gli spazi pubblicitari, in occasione di particolari eventi (es. Olimpiadi e Champions League), potranno essere sospesi relativamente al periodo di svolgimento della manifestazione, e nuovamente installati al termine, senza alcun onere da parte del committente.

### CONDIZIONI DI FORNITURA

Pagamenti: Bonifico Bancario a vista

Banca d'appoggio: BCC CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E DI BUGUGGIATE

Coordinate bancarie: IBAN IT35J0840422800000000001816

Tutti gli importi sono espressi in euro al netto di IVA 22%.

TOTALE	1.500,00
IVA 22%	330,00
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>	<b>1.830,00</b>

Fatture ed ogni altro documento fiscale dovranno essere intestati secondo quanto indicato alla voce Committente che Vi assicuriamo, corrisponde alle prescrizioni di cui all'Art. 21, n.1 del D.P.R. 833 del 25/10/1972

Il Committente dichiara di approvare all'atto della firma il contenuto della presente commissione alle condizioni generali sopra indicate. Eventuali mancati pagamenti risolveranno automaticamente il contratto e l'inserzionista nulla potrà vantare.

Data

Novara 09/02/2023

Royal Time Srl

FIRMA E TIBRO  
DEL COMMITTENTE

Il trattamento dei dati personali è conforme al D.Lgs. n. 196/2003

Via Luciano Manara 4, 21052 Busto Arsizio - (VA) Italy - Tel. +39 0331 07 58 06 - info@royaltime.it - www.royaltime.it - C.F./P.IVA 03 27 52 70 126

## **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

### **1. Oggetto**

La pubblicità viene effettuata nei limiti delle concessioni e degli spazi nella disponibilità di Royal Time, in conformità alle vigenti norme legislative e regolamentari di settore nonché alle disposizioni ed autorizzazioni delle Autorità competenti e degli Enti concedenti.

### **2. Validità**

L'ordine di pubblicità è irrevocabile per il Committente e Royal Time è richiesta ed autorizzata a dare esecuzione alla prestazione fin dal suo ricevimento salvo il suo insindacabile diritto di rifiutarlo.

Il Committente prende atto che in qualsiasi caso di cessazione delle concessioni in capo a Royal Time e/o modifica degli spazi nella disponibilità di Royal Time, le Concedenti avranno facoltà di riconoscere o meno l'efficacia del contratto in corso che potrà passare al nuovo concessionario.

Qualora la pubblicità venga effettuata su spazi di più Concedenti, l'eventuale scadenza, perdita o revoca di una o più concessioni non potrà essere in nessun caso motivo di risoluzione del contratto.

### **3. Durata**

La durata dell'esposizione è quella indicata nell'ordine.

Royal Time, fermo l'obbligo del committente di consegnare il materiale pubblicitario nei termini previsti, si riserva la facoltà di anticipare o posticipare, nel limite massimo di tre giorni lavorativi, la data di inizio dell'esposizione in funzione

di necessità tecniche e/o logistiche. Il termine indicato quale inizio delle esposizioni non potrà, quindi, mai considerarsi essenziale per il Committente.

### **4. Prezzo**

I prezzi sono riportati nell'ordine e, se non diversamente indicato, si intendono comprensivi dell'imposta comunale della pubblicità di cui al D.Lgs. 507/1993 e s.m. e i. e/o del canone comunale sostitutivo dell'imposta nonché, se dovuta, della

tassa di occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale aumento di tariffa, intervenuto successivamente alla data dell'ordine, sarà a carico del Committente. I prezzi si intendono al netto di IVA.

### **5. Fatturazione e pagamenti**

La fatturazione e i pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nell'ordine.

Per i ritardi nei pagamenti sarà applicabile l'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002.

Fatto salvo quanto precede, il mancato o ritardato pagamento delle fatture darà diritto a Royal Time di considerare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. sospendendo le prestazioni non ancora eseguite nonché rimuovendo tutta la pubblicità esposta senza che da parte del Committente possano essere sollevate eccezioni di sorta, richieste di danni, indennizzi e altro.

### **6. Fornitura del materiale pubblicitario**

Il Committente dovrà consegnare a Royal Time per la realizzazione del materiale pubblicitario, i bozzetti esecutivi, predisposti su CD/ROM e/o altro supporto magnetico e con le caratteristiche richieste da Royal Time, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di inizio dell'esposizione.

Nel caso in cui il committente provveda direttamente alla realizzazione del materiale, dovrà consegnare a Royal Time il materiale pubblicitario nelle quantità concordate almeno dieci giorni lavorativi prima della data di inizio dell'esposizione unitamente al quantitativo di scorta in più per le manutenzioni.

Gli anzidetti termini di consegna sono da considerarsi essenziali e la consegna si intende franco domicilio, all'indirizzo indicato nell'ordine.

### **7. Ritardi**

In caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, per mancata o ritardata consegna dei bozzetti esecutivi e/o del materiale pubblicitario da parte del Committente, questi dovrà corrispondere l'integrale importo dell'ordine alle scadenze

convenute nonché le eventuali spese supplementari sostenute da Royal Time senza diritto a prolungamento alcuno dell'esposizione.

### **8. Messaggi pubblicitari**

Il Committente dichiara che nella redazione del messaggio pubblicitario, si atterrà alle prescrizioni della normativa vigente nonché a quelle del codice di Autodisciplina Pubblicitaria e che, di conseguenza, accetterà la giurisdizione e competenza

del Comitato di Controllo e del Giurì, impegnandosi a conformarsi in via definitiva alle decisioni di quest'ultimo.

La pubblicità è soggetta a preventivo esame ed approvazione degli Enti concedenti e delle Autorità competenti.

L'eventuale mancata approvazione della pubblicità non esonera il Committente dal pagamento di quanto dovuto a Royal Time in forza del contratto.

### **9. Controlli**

Royal Time è a disposizione del Committente per il controllo delle esposizioni da effettuarsi in contraddittorio con un incaricato o dipendente di Royal Time.

Qualsiasi contestazione relativa all'esecuzione delle esposizioni pubblicitarie dovrà essere comunicata a Royal Time, a pena di decadenza, per iscritto entro il periodo espositivo.

#### **10. Materiale in deposito**

Al termine del periodo di esposizione Royal Time non sarà tenuta a conservare o restituire al Committente il materiale pubblicitario recuperabile, salvo espresso impegno in tal senso risultante nell'ordine.

#### **11. Responsabilità**

La responsabilità per i contenuti della pubblicità e per l'osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore, ricade esclusivamente sul Committente il quale terrà Royal Time e le Concedenti sollevate ed indenni da responsabilità e da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse mossa.

Royal Time non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali contestazioni sorte fra il Committente e terzi a causa della pubblicità realizzata.

Il Committente riconosce che Royal Time è esente da ogni responsabilità per anomalie riscontrate nella realizzazione del materiale pubblicitario, a causa di bozzetti e/o esecutivi non aventi i requisiti richiesti da Royal Time.

#### **12. Limitazioni/soppressioni**

Qualora per ordine delle competenti Autorità e/o delle Concedenti o per cause di forza maggiore e/o fatti comunque non imputabili a Royal Time, la pubblicità dovesse essere ritardata, soppressa o limitata, il Committente non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo.

Per questa eventualità il Committente si impegna ad accettare, a compenso del ritardo o della temporanea sospensione della pubblicità, una proroga proporzionale della durata del contratto o un proporzionale aumento della pubblicità anche

in forme e luoghi diversi da quelli indicati nel contratto, così come verranno proposti da Royal Time. Per il caso in cui ciò non fosse possibile, il contratto si intenderà risolto e il Committente sarà tenuto al pagamento del canone in proporzione al periodo di goduta esposizione della pubblicità oltre all'intero importo dovuto per la realizzazione del materiale pubblicitario.

#### **13. Informativa e consenso – D.Lgs. 196/2003**

Il Committente dichiara di aver ricevuto da Royal Time l'informativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003.

Il Committente è informato che i propri dati personali saranno trattati da Royal Time, in forma prevalentemente automatizzata e informatizzata, nell'ambito della sua normale attività ed in particolare per finalità di: gestione del contratto, adempimenti di obblighi normativi, marketing, indagini di mercato, attività promozionali e pubblicitarie, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, statistiche pubblicitarie, nonché ogni altra esigenza di tipo operativo e/o

gestionale, realizzate sia direttamente che per il tramite di istituti qualificati, nel rispetto del decreto citato e con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza.

Il Committente, preso atto di quanto sopra, rilascia il consenso al trattamento nei limiti e per le finalità sopra indicate.

Royal Time potrà, altresì, utilizzare le immagini delle campagne pubblicitarie nell'ambito del suo catalogo e/o altri applicativi a supporto della presentazione delle sue attività e dei suoi prodotti, senza che il committente possa sollevare

eccezioni di sorta né richiedere compensi di qualsivoglia natura.

#### **14. Responsabilità amministrativa**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, il Committente, nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, si impegna a tenere un comportamento conforme a tale normativa.

#### **15. Risoluzione**

Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta la risoluzione anticipata del contratto salvo ed impregiudicato il diritto al riconoscimento del maggiore danno eventualmente causato a Royal Time.

Il contratto si risolverà di diritto per:

--- sopravvenienza di cause di forza maggiore e/o fatti indipendenti da Royal Time che impediscano la realizzazione della campagna pubblicitaria;

--- divieti di esposizione imposti da Autorità e/o Organi competenti.

#### **16. Cessione**

Il contratto non è trasferibile o comunque cedibile anche a titolo parziale senza il consenso scritto di Royal Time, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al 2° cpv. del punto 2.

#### **17. Condizioni particolari**

17.1 --- Abilitazione alla stipula: il firmatario dell'ordine garantisce di possedere i titoli ed i requisiti di legge e che non esiste alcuna ragione che ne impedisca la firma.

17.2 --- Manleva: qualora firmataria dell'ordine sia un'Agenzia di pubblicità e/o Centro Media, questi si impegnano a fornire a Royal Time dichiarazione di impegno e manleva, nel testo predisposto da Royal Time, sottoscritta dal cliente finale, con l'assunzione di responsabilità in solido per tutte le obbligazioni di contratto. La mancata consegna della lettera di manleva comporterà il rifiuto della commissione pubblicitaria o, ove la pubblicità fosse già stata

esposta, la sua interruzione, fermo il diritto di Royal Time di esigere l'intero corrispettivo convenuto.

17.3 --- Oneri accessori: tutte le spese connesse a specifiche tipologie esposte e richieste dal Committente successivamente all'accettazione dell'ordine, nonché le spese di incasso e le spese per insolvenza, si intendono a carico del

Committente salvo diverso impegno specificato nell'ordine.

Qualsiasi cambio del soggetto pubblicitario, nell'ambito della medesima campagna, sarà concordato con Royal Time con oneri a carico del Committente.

#### **18. Foro competente**

Le presenti Condizioni Generali sono regolate ed interpretate in base alla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente il contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Busto Arsizio.

#### **19. Clausola risolutiva espressa:**

Qualora i soggetti titolari delle concessioni comunali dovessero interrompere e/o cessare il servizio con conseguente interruzione e/o cessazione delle esposizioni pubblicitarie, il presente contratto si risolverà di diritto.

Royal Time avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento della risoluzione del contratto mentre il Committente, prendendo atto che tale interruzione avviene per cause comunque non imputabili a Royal Time rinuncia a proporre azioni risarcitorie nei confronti della predetta, con particolare riferimento ad eventuali richieste derivanti da inadempimento contrattuale e da risarcimento del danno all'immagine o altro.

Il Committente

(Timbro e firma del legale rappresentante)




ACCUE H. LARA VCO S.p.A.  
CANTIERI 0207800037

Il Committente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti punti: 2 (validità), 3 (durata), 4 (prezzo), 5 (fatturazione e pagamenti), 7 (ritardi), 8 (messaggi pubblicitari), 9 (controlli), 11

(responsabilità), 12 (limitazioni/soppressioni), 13 (informativa e consensi). 14 (responsabilità amministrativa), 15 (risoluzione), 16 (cessione), 17 (condizioni particolari), 18 (foro competente), 19 (clausola risolutiva espressa).

Il Committente

(Timbro e firma del legale rappresentante)



ACCUE H. LARA VCO S.p.A.  
CANTIERI 0207800037